



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GEMELLI CARERI"
Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186
email:rcis02200t@istruzione.it pec:rcis02200t@pec.istruzione.it
sito web: www.isoppido.it



*Agli studenti e ai loro genitori
Ai docenti*

Al sito web

Oggetto: Criteri di valutazione (Art.2 c2 O.M. n.11 del 16 maggio 2020)

Il Collegio dei docenti, riunitosi in data 25/05/2020, ha approvato le modifiche per l'A.S. 2019/20 al PTOF 2019/2022.

In ottemperanza alla O.M. 11, art.4, i criteri di valutazione finale delle classi intermedie (prime, seconde, terze e quarte), già approvati nel PTOF sono integrati come di seguito:

- 1) La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n.122/2009;
- 2) I docenti procedono alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza;
- 3) Gli alunni **sono ammessi alla classe successiva**, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del D.P.R. n.122/2009, **ovvero anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, senza sospensione di giudizio e senza la frequenza di almeno i ¾ dell'orario annuale personalizzato**
- 4) Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.
- 5) Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
- 6) Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe **non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno**, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, **con motivazione espressa all'unanimità**, può non ammetterlo alla classe successiva.
- 7) Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Questo sistema di valutazione, ottemperante a quanto previsto dalla normativa, prescrive che gli alunni possano essere **non ammessi alla classe successiva solo in due casi circoscritti e non riferibili all'emergenza epidemiologia:**

- 1) Se l'alunno non ha frequentato le lezioni nel primo periodo didattico – DIDATTICA IN PRESENZA – e ciò risulti dalla verbalizzazione del Consiglio di Classe e, per tale motivo, il Consiglio non dispone di alcun elemento di valutazione
- 2) Se l'alunno è stato destinatario di provvedimenti disciplinari gravi che comportano l'esclusione dagli scrutini finali

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES
(art.5 O.M. n.11 del 16 maggio 2020)

La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è modificata e integrata con le seguenti disposizioni, giusto quanto prescritto dall'art. 5 della O.M.

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.
2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato
3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.
4. Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3.

CLASSI TERMINALI - QUINTE – AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
(O.M. n.10 del 16 maggio 2020)

I criteri di ammissione all'Esame di Stato, approvati nel PTOF, sono modificati, giusto quanto disposto all'art.3 c.1a della OM e, pertanto,

1. Gli alunni delle quinte classi **sono ammessi** a sostenere l'Esame di Stato 2019/20, **anche in presenza di votazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline**
2. **Sono non ammessi** all'Esame di Stato 2019/20 gli alunni per i quali il Consiglio di Classe non sia in possesso **di alcun elemento valutativo** in tutte le discipline, per la totale assenza dalle attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo MEDURI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)